



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Ufficio Fallimenti

N. 2/2017 - C.F.
N. 9/2017 - PREFALL.
N. 14/2017 - PREFALL.
N. 33/2017 - PREFALL.
N. 29/2017 - R.G.FALL.
N. 41/2017 - REPERTORIO
N. 1468/2017 - N. SIAMM X C.U.

Il Tribunale di Castrovillari, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Vincenzo Di Pede - Presidente
dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco - Giudice rel.
dott. Alessandro Paone - Giudice

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di fallimento iscritta al N. 9/2017; 14/2017; 33/2017 R.G. Ist. **Fall.** promossa dai creditori Grexstore s.r.l.; T & M Logistica Integrata s.r.l. ed Europrogea S.R.L.;

nei confronti di

ALIMENTITALIANI s.r.l., P.IVA:03476650787, sede legale in Cariati (CS), via Magente n.33;
Svolgimento del processo

premesso

che con ricorso *ex art. 161, comma 6, l.f.*, depositato il 28.02.2017 la società ALIMENTITALIANI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio e Paolo Stella chiedeva l'assegnazione del termine, compreso fra sessanta e centoventi giorni, entro il quale la ricorrente si riservava di presentare la documentazione prevista dall' *art. 161 l.f.*, ovvero, in alternativa, domanda ai sensi dell' *art. 182-bis l.f.* e la documentazione ivi prevista; che in data 30.03.2017 la società ricorrente è stata ammessa alla procedura preliminare *ex art. 161 L.F.* con assegnazione del termine per la presentazione della proposta; che in data 29.05.2017 ha presentato istanza di proroga termini concordato *ex art. 161 L.F.*; che il Tribunale ha autorizzato la Società ricorrente a valersi di altri 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine naturale per il deposito della proposta di concordato e degli atti e documenti richiesti dalla legge; che in data 28.07.2017 la Società ricorrente ha depositato la proposta di concordato ed ha prodotto la documentazione richiesta *ex art. 161 r.d. n. 267/1942*;

Motivi della decisione

che il piano originariamente depositato prevedeva la continuità aziendale c.d. diretta, ai sensi dell'art. 186-bis l.fall., fondato su un piano industriale basato su quattro principali linee guida:

1. *il rilancio del core business della Società e dei volumi di vendita dei principali prodotti, attraverso il recupero dei rapporti con i vecchi clienti, nonché l'adozione di ulteriori azioni commerciali e la riorganizzazione dell'intera rete commerciale;*

2. *lo sviluppo di nuovi business, relativi in particolare ai prodotti surgelati ed al petfood, nonché l'ampliamento dell'offerta di pastorizzato, con l'introduzione di nuovi formati, più rispondenti alle richieste del mercato di riferimento;*

3. *la riorganizzazione interna, attraverso l'effettuazione di lavori di mantenimento e di messa a norma degli impianti esistenti, con rinnovo degli impianti presenti presso il sito di Amelia e la conseguente riduzione delle inefficienze produttive e dei tempi di produzione;*

4. *l'ottimizzazione dei cicli produttivi, mediante: l'internazionalizzazione dei servizi di logistica, l'esternalizzazione dei servizi amministrativi societari e la ridefinizione dei contratti collettivi afferenti l'attuale organico aziendale. Il piano industriale predisposto dalla Società si fonda altresì sulla contrazione dei costi e, in particolare, sulla riduzione dell'incidenza del costo delle materie prime relative alla produzione del pane, grazie alla rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento già avviate nel corso del 2017 ed in corso di definizione con i principali fornitori, nonché sulla riduzione del costo del personale, da attuarsi mediante i seguenti interventi:*

- *la chiusura dello stabilimento produttivo di Latina;*
- *l'entrata in C.I.G.S. di 30 dipendenti sino al mese di maggio 2018, con conseguenti procedure di licenziamento;*

l'esternalizzazione di 27 risorse, a partire dal mese di settembre 2018, in una società terza appartenente al Gruppo iGreco. Nell'arco temporale del piano sono altresì previsti investimenti per 11,2 milioni di Euro, da destinare all'ammodernamento degli impianti produttivi ed allo sviluppo di nuove linee di business, che verranno messi a disposizione dagli attuali soci di Alimentitaliani a beneficio del ceto creditorio ed a garanzia del corretto adempimento del piano industriale e della proposta concordataria, i soci di Alimentitaliani hanno assunto uno specifico impegno di finanziamento della Società, condizionatamente all'auspicata approvazione ed omologazione del concordato preventivo;

che l'originaria proposta contemplava la formazione di 7 classi:

Classe 1: *creditori ipotecari, composti dagli Istituti di credito garantiti da ipoteca concessa sui beni di Alimentitaliani, per un importo complessivo, al 28 febbraio 2012, pari ad Euro 18.677.392.*

La presente proposta prevede il pagamento integrale di tali crediti, oltre interessi di legge, a partire dal decorso di un termine di moratoria di 2 anni dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, in un arco temporale di 20 anni, con piano di ammortamento alla francese, salvo rimborso parziale o totale per effetto della eventuale cessione degli asset ipotecati. In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, agli stessi dovrà essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

Classe 2: *lavoratori subordinati, per i crediti dagli stessi vantati a titolo di omesse retribuzioni, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 7.239.301.*

La presente proposta prevede il pagamento integrale di tali crediti, oltre interessi di legge, in un arco temporale di 2 anni dalla data del decreto di omologa del concordato. In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, agli stessi dovrà essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

Classe 3: *prestatori d'opera professionale ed agenti, i cui crediti ammontano, alla data del 28 febbraio 2017, a complessivi Euro 1.819.209.*

La presente proposta prevede il pagamento integrale di detti crediti, oltre interessi di legge, a partire dal decorso di un termine di moratoria di un anno dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, in un arco temporale di 1 anno. In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, agli stessi dovrà essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

Classe 4: *altri creditori assistiti da privilegio generale, fra i quali coltivatori diretti, artigiani, cooperative agricole ed imprese fornitrici di lavoro temporaneo, da soddisfare per complessivi Euro 3.578.542.*

La presente proposta prevede infatti che tali creditori, pur essendo assistiti da cause legittime di prelazione, vengano soddisfatti in misura pari al 54,4% delle rispettive pretese, non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti facenti capo alla Società, come indicato nella relazione giurata predisposta ai sensi del secondo comma dell'art. 160 l.fall. dal professionista all'uopo incaricato, Dott. Luca Galea (cfr. Allegato 7), a partire dal decorso di un termine di moratoria di un anno dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, in un arco temporale di 2 anni. In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, agli stessi dovrà essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

Classe 5: *crediti nei confronti di Istituti previdenziali e nei confronti dell'Erario, per complessivi Euro 10.724.842.*

In ragione di quanto esposto nella relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.fall., la presente proposta prevede un pagamento parziale e dilazionato dei suddetti crediti, mediante la presentazione di una formale proposta di **transazione fiscale**, ai sensi dell'art. 182-ter l.fall., agli Organi competenti (cfr. **Allegato 10**). Con riferimento ai suddetti crediti, degradati al chirografo in ragione dell'incapienza del patrimonio della Società, la proposta di transazione fiscale prevede un pagamento **in misura pari al 10%** delle rispettive pretese (superiore a quello che si realizzerebbe in ipotesi di liquidazione), con pagamento in **tre rate di pari importo** con scadenza al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020

Classe 6: crediti nei confronti degli Istituti di credito chirografari, sorti anche a seguito dell'escussione delle fideiussioni rilasciate dagli stessi nei confronti dell'Erario, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società, nonché delle società di factoring, pari a complessivi **Euro 33.177.612**.

La presente proposta prevede il pagamento di tali crediti, a decorrere dal secondo anno successivo al decreto di omologa del concordato preventivo, in misura pari al **10%** del rispettivo ammontare, in un arco temporale di **2 anni**;

Classe 7: altri creditori chirografari, complessivamente pari ad **Euro 45.862.629**.

La proposta prevede il pagamento di tutti i restanti debiti chirografari (ivi inclusi i privilegiati degradati, equiparati ai primi per la parte residua dei loro crediti, come previsto dal terzo comma dell'art. 177 l.fall.), a decorrere dal **terzo anno successivo** al decreto di omologa del concordato preventivo, **in misura pari al 5%** del rispettivo ammontare, in un arco temporale di **2 anni**;

che con decreto **ex art. 162 c. 1** depositato il 26.10.2017 questo Tribunale rilevava numerose criticità e dichiarava inammissibile la proposta fissando l'udienza del 17.10.2017 per la trattazione del procedimento prefallimentare;

che con istanza del 05.10.2017 il ricorrente chiedeva la concessione di un "un congruo termine per poter produrre una memoria contenente le opportune deduzioni e produzioni volte a suffragare la sua richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con conseguente rinvio dell'udienza fissata per la comparizione della ricorrente e per la trattazione del procedimento prefallimentare ex art. 162 l.fall.";

che in data 11.10.2017 il Tribunale concedeva il termine ex art. 162 legge. Fall. per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti e fissava l'udienza del 15.11.2017 per la comparizione delle parti;

dato atto

che in data 26.10.2017 la debitrice depositava memoria integrativa;

che il piano di concordato è stato parzialmente modificato rispetto alla originaria formulazione e nella versione attuale prevede una nuova suddivisione in 5 classi:

il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori prededucibili; (ii) il pagamento integrale dei lavoratori subordinati, per i crediti dagli stessi vantati a titolo di omesse retribuzioni ed a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi di legge, in un arco temporale di 2 anni dalla data del decreto di omologa del concordato. A tal riguardo, nel Piano si prevede che tali creditori vengano soddisfatti integralmente per complessivi Euro 7.239.301, sebbene nell'orizzonte del Piano ne sia previsto il pagamento solo in misura pari ad Euro 5.524.248, con esclusione del debito gravante sulla Società a titolo di trattamento di fine rapporto nei confronti dei dipendenti che resteranno in forze al termine del periodo di esecuzione della proposta concordataria; nonché (iii) il pagamento integrale dei crediti vantati dai prestatori d'opera professionale e dagli agenti (pari a complessivi Euro 1.819.209), oltre interessi di legge, a partire dal decorso di un termine di moratoria di un anno dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, entro un arco temporale di 1 anno (a valle del pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.).

Con riferimento ai restanti creditori della Società, la proposta ne prevede la suddivisione in cinque classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, con trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, ai sensi dell'art. 160, primo comma, lett. c) e d), l.fall., come di seguito meglio specificato:

- **Classe 1:** *creditori assistiti da privilegio generale, fra i quali coltivatori diretti, artigiani, cooperative agricole ed imprese fornitrici di lavoro temporaneo, da soddisfare per complessivi Euro 3.578.542.*

La presente proposta prevede che tali creditori, pur essendo assistiti da cause legittime di prelazione, vengano soddisfatti in misura pari al 54,4% delle rispettive pretese, non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti facenti capo alla Società, come indicato nella relazione giurata predisposta ai sensi del secondo comma dell'art. 160 l.fall. dal professionista all'uopo incaricato,

Dott. Luca Galea (cfr. Allegato 7, come ulteriormente integrata in data 25 ottobre 2017, con particolare riferimento ai criteri impiegati per le valutazioni del perito e con allegazione dell'elenco analitico delle attività oggetto di stima, cfr. all. 4), a partire dal decorso di un termine di moratoria di un anno dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, in un arco temporale di 2 anni (a valle del pagamento integrale dei crediti assistiti dai privilegi di cui all'art. 2751-bis, n. 2 e n. 3, cod. civ.).

In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, si ritiene che agli stessi debba essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

- **Classe 2:** *creditori ipotecari, composti dagli Istituti di credito garantiti da ipoteca concessa sui beni di Alimentitaliani, per un importo complessivo, al 28 febbraio 2017, pari ad Euro 18.677.392.*

La presente proposta prevede il pagamento integrale di tali crediti, oltre interessi di legge, a partire dal decorso di un termine di moratoria di un anno dalla data del decreto di omologa del concordato preventivo, in un arco temporale di 5 anni, salvo rimborso parziale o totale per effetto della eventuale cessione degli asset ipotecati. In considerazione del trattamento offerto a tali creditori, si ritiene che agli stessi debba essere riconosciuto il diritto di voto nella presente procedura concordataria;

- **Classe 3:** *crediti nei confronti degli Istituti di credito chirografari, sorti anche a seguito dell'escussione delle fidejussioni rilasciate dagli stessi nei confronti dell'Erario, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società, nonché delle società di factoring e dei privilegiati degradati (equiparati ai primi per la parte residua dei loro crediti, come previsto dal terzo comma dell'art. 177 l.fall.), pari a complessivi Euro 36.096.305.*

La presente proposta prevede il pagamento di tali crediti, a decorrere dal quinto anno successivo al decreto di omologa del concordato preventivo (successivamente al pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati, ivi inclusi i crediti garantiti da ipoteca), in misura pari al 10% del rispettivo ammontare, in un arco temporale di 2 anni;

- **Classe 4:** *crediti nei confronti di Istituti previdenziali e nei confronti dell'Erario, pari a complessivi Euro 10.724.842.*

In ragione di quanto esposto nella relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.fall., la presente proposta prevede un pagamento parziale e dilazionato dei suddetti crediti, in misura pari al 10% delle rispettive pretese (certamente superiore a quello che si realizzerebbe in ipotesi di liquidazione), con pagamento in due rate annuali con scadenza al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2024.

Come anticipato, parte di tale esposizione debitoria sarà definita mediante presentazione, presso gli agenti per la riscossione e gli uffici competenti, di una proposta di transazione fiscale e di una proposta di transazione previdenziale (cfr. ancora all. 3);

- **Classe 5:** *altri creditori chirografari, complessivamente pari ad Euro 45.862.629.*

La proposta prevede il pagamento di tutti i restanti debiti chirografari, a decorrere dal quinto anno successivo al decreto di omologa del concordato preventivo (successivamente al pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati, ivi inclusi i crediti garantiti da ipoteca), in misura pari al 5% del rispettivo ammontare, in un arco temporale di 2 anni.

Come anticipato, a garanzia della corretta esecuzione della suesa posta proposta concordataria, i soci di Alimentitaliani si sono espressamente impegnati, con dichiarazione resa in data 28 luglio 2017, non solo ad apportare alla Società le risorse necessarie per porre in essere gli investimenti previsti nel Piano Concordatario, ma anche a mettere a disposizione della Società le risorse che dovessero risultare necessarie per il pieno adempimento degli impegni assunti da quest'ultima nei confronti del ceto creditorio alle rispettive scadenze,

qualora, per qualsiasi motivo, i flussi di cassa prodotti dalla continuità aziendale non dovessero risultare sufficienti ad ottemperare ai suddetti impegni (cfr. Allegato 11).

A riprova della serietà della proposta e della certa preferibilità della stessa rispetto a qualsivoglia scenario alternativo, si allega alla presente memoria l'ulteriore dichiarazione resa in data 24 ottobre 2017, con cui l'Avv. Saverio Greco, nella sua qualità di Amministratore Unico di Fattorie Greco S.r.l., di Phoenix S.r.l. e di IGreco Ospedali Riuniti S.r.l., non solo ha confermato l'impegno di finanziamento già assunto dai due soci di Alimentitaliani, precisando che tale eventuale apporto avverrà in conto capitale, ma ha anche impegnato irrevocabilmente la IGreco Ospedali Riuniti S.r.l., condizionatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo, a fornire alla sua controllata Phoenix S.r.l. le risorse economiche necessarie affinché quest'ultima possa far fronte agli impegni assunti nei confronti di Alimentitaliani per il pieno adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti del ceto creditorio (cfr. ancora all. 1);

che all'udienza del **15.11.2017** interveniva la procura nella persona del PM dott.ssa Angela Continisio la quale previo deposito di atto di intervento ai sensi degli artt. 161, quinto comma chiedeva la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato ed il fallimento di Alimentitaliani s.r.l.;

che intervenivano altresì i creditori Grexstore s.r.l.; T & M Logistica Integrata s.r.l. ed Europrogea S.R.L. i quali riportandosi alle proprie istanze di fallimento chiedevano la declaratoria di inammissibilità del concordato e la dichiarazione di fallimento di ALIMENTITALIANI s.r.l.;

che pertanto la società debitrice chiedeva un termine per controdedurre alle suddette eccezioni;

che il Tribunale concedeva il termine di giorni 10 richiesto e riservava la decisione;

che in data 25.11.2017 il ricorrente depositava memoria difensiva;

che tutti i creditori depositavano memorie associandosi parzialmente ai rilievi effettuati dal PM;

osservato

che anche dopo la riforma attuata con il D.L. n. 83 del 2015 paiono invocabili taluni principi guida dettati dalla Suprema Corte (S.U. n. 1521/2013, Cass., nn. 13083/2013, 11014/2013, 21901/2013, 24970/2013, 11423/2014), in particolare in relazione alla necessità che il giudizio sulla fattibilità del piano costituisca un presupposto di ammissibilità della proposta, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tanto più quando la riforma ha rafforzato l'esigenza di un controllo preventivo sulla proposta, che deve contenere uno specifico impegno del debitore, come dimostra l'impiego di un lessico eloquente (il debitore "deve assicurare il pagamento" - art. 160 u.c.; "si obbliga ad assicurare" una specifica utilità ai creditori - art. 161 lett. e); il "professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura" il pagamento di una data percentuale);

che il controllo sulla fattibilità consiste - con le parole del S.C. - in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, e va distinta in fattibilità giuridica e fattibilità economica. Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole;

che la nuova suddivisione in 5 classi non appare coerente con le indicazioni di questo Tribunale contenute nel decreto di inammissibilità;

che la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice la sindacabilità in merito alla suddivisione delle classi (Cass. 11316, 06.10.2014);

che dall'interpretazione degli articoli 160, comma 2, 177 e 186 bis L.F. si ricava la regola che i creditori privilegiati debbono essere pagati immediatamente dopo l'omologa o in tempi corrispondenti a quelli di una liquidazione fallimentare e che non sono consentite dilazioni ulteriori, se non quella della moratoria annuale introdotta dal citato art. 186 bis per il solo concordato in continuità. L'interpretazione letterale delle norme citate, infatti, indica chiaramente che il legislatore ha inteso consentire esclusivamente una falcidia quantitativa del credito privilegiato, una falcidia collegata non ad una scelta discrezionale o ad una facoltà del proponente il concordato, bensì al dato oggettivo dell'incapienza patrimoniale attestata dal professionista. Solamente nell'ambito del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. è consentita una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, a meno che i beni sui quali insiste la prelazione siano destinati alla liquidazione, ipotesi, quest'ultima, in cui il creditore dovrà essere soddisfatto immediatamente dopo la liquidazione medesima. La disposizione contenuta nell'art. 186 bis L.F., la quale esclude che la moratoria di un anno attribuisca ai creditori privilegiati il diritto di voto, costituisce la conferma del fatto che il pagamento differito, salvo il caso dell'ipotesi di cui si è detto, non può essere considerato un pagamento integrale ai sensi dell'articolo 177 L.F..

che nel concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall., la dilazione ultra annuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati è compensabile mediante l'attribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'articolo 177, comma 3, legge fall. commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo (Tribunale Massa 2016);

che il legislatore ha espressamente previsto, nel concordato in continuità, la possibilità di una dilazione temporale del pagamento dei crediti privilegiati nel limite di un anno dall'omologazione, e cioè nel termine di un anno dal deposito del decreto di omologazione immediatamente esecutivo *ex art. 180 l.f.*; l'esclusione da voto dei creditori privilegiati si giustifica appunto in considerazione dall'obbligo del pagamento integrale, sia pure dilazionato entro il suddetto termine massimo. In proposito la S.C. ha di recente chiarito, con *tre* pronunce successive (Cass., n. 10112/2014; n. 20388/2014; n. 17461/2015) che deve ritenersi in generale ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati in quanto, in seguito alla riforma della *legge fallimentare* operata con il *D.Lgs. n. 169 del 2007*, *l'art. 160* consente espressamente che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui *all'art. 67, comma 3*, lett. d). Coerentemente, poi, il nuovo *art. 177, comma 3, l.f.* prevede che, ai fini della legittimazione al voto, "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi *dell'art. 160*, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". In particolare, secondo la S.C. il disposto *art. 186 bis, comma 2*, lett. c), sopra riportato, nel quale viene prevista l'esclusione del diritto di voto con una sorta di "moratoria" coatta, vale come conferma - a contrario, per i concordati senza continuità

aziendale - del principio generale sancito *dall'art. 177, comma 3*. Ne discende che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") o superiore all'anno nel caso di concordato in continuità equivale a soddisfazione non integrale di essi, a causa della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Ciò comporta che la determinazione in concreto di tale perdita (rilevante ai fini del computo del voto dei privilegiati) deve essere oggetto di un accertamento in fatto che il giudice del merito dovrà compiere "alla luce anche della relazione giurata *L. Fall.*, *ex art. 160, comma 2*, e tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell'ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui alla *l. fall. artt. 54 e 55*, (richiamata dalla *L. Fall., art. 169*)" (così Cass., n. 20388/2014). Dette considerazioni risultano confortate anche dalla pronuncia della Corte di legittimità n. 3482 del 23 Febbraio 2016, la quale ha ribadito che "nel concordato, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati: un adempimento con tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale alla soddisfazione non integrale degli stessi. Incombe sul debitore la prova che la dilazione di pagamento, prospettata nella proposta, determinerebbe in capo a creditori una perdita economica pienamente controbilanciata dall'entità degli interessi corrisposti, in equilibrio con la tempistica organizzativa dei meccanismi di pagamento";

Va infatti rilevato che, in forza del richiamo contenuto dall' *art. 169 l.f. all' art. 55 l.f.*, e dunque *all'art. 54, 3 comma*, dal momento di presentazione della domanda di concordato l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli *artt. 2749, 2788 e 2855*, secondo e *terzo comma*; ne discende che sono dovuti gli interessi convenzionali per l'anno in corso e quelli precedenti, e gli interessi al tasso legale per gli anni successivi;

che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che "*la mancata corresponsione ai creditori privilegiati degli interessi finalizzati a compensare la perdita derivante dalla dilazione di pagamento dei loro crediti assume rilievo ai fini della determinazione del quantum del credito e ai fini del voto*" (Cassazione civile, sez. I 26 settembre 2014);

che "*nel concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, per cui la proposta di pagamento dilazionato di tali crediti implica una non integrale soddisfazione ed una perdita economica conseguente al ritardo che deve trovare nella proposta una quantificazione e una contropartita anche ai fini del voto*" (Tribunale Reggio Emilia 11 agosto 2014);

che "*nel concordato preventivo, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale di essi a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti*" (Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2014);

che "*è ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto e sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti*" (Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2014);

che "*quello dei tempi previsti per l'adempimento è un aspetto che, lambendo il profilo della convenienza del concordato, va rimesso alla valutazione pacificamente riservata ai creditori,*

fatto salvo il caso limite di una dilatazione temporale non solo consistente, ma anche avulsa da una specifica progettualità economica del piano concordatario” (Tribunale Terni 07 novembre 2013);

che “il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, comma 2, lett. c, L.F. non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria con il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F.; detto limite può, infatti, essere derogato solo mediante singole pattuizioni (che dovranno essere allegare alla domanda di concordato) con i creditori privilegiati coinvolti, oppure mediante il meccanismo di cui all'art. 182 bis L.F. che modula l'accordo al di fuori dalla sede giurisdizionale” (Tribunale Monza 11 giugno 2013);

che “la proposta concordataria in continuità aziendale che si basi su un piano industriale di pagamenti dalle tempistiche eccessivamente dilatate sfugge a qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori e non consente di ritenere sussistente il rapporto sinallagmatico, tipico della procedura di concordato preventivo, tra soddisfacimento dei creditori e soluzione della crisi. Ciò comporta il venir meno della causa concreta della proposta e la sua inammissibilità” (cfr. Cass. S.U. civ. n. 1521 del 2013 Tribunale Monza 11 giugno 2013);

ritenuto

che la disposizione di cui all'art. 186 bis va interpretata nel senso che è senza dubbio attuabile un piano concordatario, il quale preveda una dilazione fino ad un anno per il pagamento del capitale e degli interessi dei creditori muniti di privilegio, senza la necessità che venga esercitato il diritto di voto, a meno che non sia prevista la vendita dei beni sui quali insiste il privilegio stesso;

che secondo l'art. 177 l.fall., per i creditori privilegiati la previsione di «integrale pagamento» determina la perdita del diritto di voto.

rilevato

che nel caso di specie, la proposta di concordato riconosce ai creditori privilegiati dilazionati il beneficio dell'interesse legale sino all'effettiva soddisfazione, determinando così quell'equo contemperamento degli interessi dei creditori privilegiati dilazionati che l'art. 186 bis L.F. intende assicurare con il riconoscimento del diritto di voto ma, non indica in che limiti tale diritto debba essere riconosciuto limitatamente alla parte di credito soddisfatta con un ritardo superiore all'anno;

che nel caso di specie, la tempistica prospettata dal piano per il pagamento dei creditori, muniti di privilegio, è di 5 anni (pertanto ben superiore al termine stabilito dalla Legge Fallimentare);

che non viene indicato in che termini è riconosciuto il diritto di voto ai privilegiati per il pagamento (di fatto) dilazionato nell'arco temporale di 5 anni;

che sebbene tale tempistica non sia incompatibile con l'art. 186 bis è necessario che sia commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo “*nel concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall., la dilazione ultra annuale per la soddisfazione dei creditori privilegiati è compensabile mediante l'attribuzione agli stessi del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'articolo 177, comma 3, legge fall. commisurata alla perdita economica sofferta a causa del ritardo* Tribunale Massa 29 settembre 2016”;

ritenuto

che le deduzioni effettuate da parte ricorrente (*La nuova proposta formulata nei confronti del ceto bancario ipotecario, peraltro, supera anche l'ulteriore rilievo di codesto Ill.mo Tribunale afferente la durata del periodo di moratoria. La riduzione ad un solo anno del periodo di moratoria previsto per il soddisfacimento dei creditori ipotecari, difatti, è pienamente conforme al dettato del secondo comma, lett. c), dell'art. 186-bis l.fall. e, di conseguenza, supera l'esigenza, sottolineata nel provvedimento collegiale del 27 settembre 2017, di allegare*

alla proposta gli accordi raggiunti con i creditori privilegiati coinvolti, al fine di giustificare una estensione ultrannuale del periodo di moratoria) nella memoria integrativa non possono essere condivise da questo Collegio atteso che la nuova formulazione della classe n. 1 e n. 2 in realtà non supera le criticità rilevate dal Tribunale con il decreto di inammissibilità emesso in data 26.09.2017. Giova a tal proposito rilevare che, sebbene la moratoria per il pagamento è di un anno, allo stesso tempo si prevede che il suddetto pagamento avverrà nell'arco temporale di 5 anni. Pertanto, come già detto, si prevede il pagamento degli interessi ma non si quantificano e non viene neanche indicato il diritto di voto attribuito ai creditori privilegiati e conseguenti alla perdita subita dal ritardo;

che le deduzioni di parte debitrice non sono condivisibili perché riconoscere il diritto di voto ai creditori privilegiati significa ammettere implicitamente la non applicabilità dell'art. 186 bis (che come precisato invece in caso di moratoria di un anno non riconosce il diritto di voto);

ritenuto

che la dilazione oltre l'anno debba essere quantomeno motivata (e attestata) con la necessità di non gravare finanziariamente il piano e consentire la continuità aziendale così da dar modo al tribunale di valutare la legittimità del sacrificio imposto ai prelazionari;

che il limite temporale della moratoria stabilito dall'articolo 186 bis, secondo comma lett. c), non può essere superato attraverso la formazione del consenso sulla proposta concordataria secondo il sistema delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. e può essere derogato solo attraverso il ricorso a specifiche pattuizioni da stipulare su base individuale con ciascuno dei creditori privilegiati coinvolti (che dovranno essere allegare alla domanda di concordato) ovvero mediante il meccanismo di cui all'art. 182 bis L.F. che modula l'accordo fuori dalla sede giurisdizionale;

che per i crediti privilegiati di cui si prevede un soddisfacimento solo parziale, per incapienza dei beni vincolati, la "Relazione di Stima" ex art. 160 co. 2 L. fall. non può limitarsi a dare atto che le relative pretese troverebbero un soddisfacimento inferiore "in caso di liquidazione", ma deve precisare la percentuale nella quale sarebbero soddisfatte fuori dal Concordato preventivo (Trib. Roma 2.08.2010);

che in ipotesi di falcidia di creditori assistiti da privilegio generale quando si propone un pagamento parziale ai creditori privilegiati generali, lo stesso non è determinato soltanto dalla capienza dei singoli beni, ma è necessario espletare una stima che determini l'intero valore del patrimonio del debitore, compresi i diritti e le azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili e, nel contempo, simulare un piano di riparto, tale da poter dire in modo attendibile che la quota proposta al creditore privilegiato generale sia di misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della sua collocazione preferenziale;

che la relazione di stima espletata omette totalmente di analizzare le azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili. È appena il caso di rilevare che in data 07.02.2017 (antecedente al deposito della domanda di concordato) Alimentitaliani s.r.l. ha ceduto le società "BIOAGRICOLA NOVELLI S.R.L. AGRICOLA"; CANTINE NOVELLI S.R.L. e "FATTORIE NOVELLI S.R.L. AGRICOLA" alla società **"PODERI GRECO TOMMASO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA"**;

che nella relazione di stima non viene fornita alcuna informazione circa la possibilità di esperire l'azione revocatoria con riferimento alla suddette cessione;

che l'ipotesi di un soddisfacimento solo parziale dei crediti privilegiati nel Concordato preventivo non è presa in considerazione soltanto dal citato art. 160 co. 2 L. fall. – per indicarne le condizioni di ammissibilità –, ma anche dall'art. 177 co. 3 che per tali creditori (parzialmente) "declassati" prevede la equiparazione ai crediti chirografari "per la parte residua del credito";

che la norma è dettata (principalmente) per regolare la legittimazione alla partecipazione al voto dei creditori privilegiati (parzialmente) “declassati” (App. Torino 6.5.2010);

che la partecipazione al voto, per costoro, avviene in ragione dell'importo della quota di credito “declassata” – la c.d. “*parte residua*” –, e non per l'intera pretesa;

che per la parte residua delle pretese dei creditori privilegiati “declassati” debba essere sempre *costituita una apposita “classe”*, nell'ambito dei crediti chirografari, distinta dalle pretese che sono (interamente) chirografarie per loro natura;

che nel piano con riferimento alla classe n. 1 la partecipazione al voto viene riconosciuta per l'intera pretesa e non anche per la quota di credito declassata;

che non è stata prevista un apposita classe, nell'ambito dei crediti chirografari, per l'importo della quota di credito declassata;

rilevato

che con riferimento alla dichiarazione d'impegno il finanziamento in conto capitale comporta un aumento di capitale attraverso la mera rinuncia da parte dei soci alla ripetizione di quanto erogato. In questo caso contabilmente andrà registrata una sopravvenienza attiva in ragione dell'estinzione di un debito, con conseguente creazione di una riserva disponibile;

che la giurisprudenza di legittimità afferma che “*ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, secondo comma, legge fall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato*”(Cassazione n. 9373/2012);

ritenuto

che la dichiarazione d'impegno appare del tutto generica atteso che nella medesima si fa espresso riferimento all'apporto delle “*.. risorse che dovessero risultare necessarie per il pieno adempimento degli impegni assunti da quest'ultima nei confronti del ceto creditorio alle rispettive scadenze, qualora, per qualsiasi motivo, i flussi di cassa prodotti dalla continuità aziendale non dovessero risultare sufficienti ad ottemperare ai suddetti impegni, nonché per effettuare gli investimenti ... come previsti nel piano industriale ... e in esso stimati in un ammontare pari a circa Euro 11,2 milioni*”. Orbene nella predetta dichiarazione, per ciò che riguarda l'adempimento delle obbligazioni concordatarie, non viene chiarito in dettaglio in che termini avverrà il conferimento delle risorse, quali siano le risorse che verranno messe a disposizione del ceto creditorio e a quali precise scadenze temporali tali risorse verranno erogate. Non viene chiarito quando sorgerà l'obbligo di finanziare la società ricorrente ed infatti, il riferimento *all'insufficienza dei flussi di cassa per qualsiasi motivo* è del tutto generica e lascia del tutto indeterminati e non oggettivamente riscontrabili da parte del ceto creditorio i presupposti di fatto da cui scaturisce il predetto obbligo. Ad aggravare tale quadro di indeterminatezza va osservato che non è precisata la modalità dell'intervento (non è affatto indicato se l'apporto delle risorse avvenga congiuntamente ovvero in via sussidiaria ed in tal caso non è nemmeno specificato chi debba intervenire per prima) né la misura dell'eventuale apporto di ciascuna delle società che hanno rilasciato la dichiarazione d'impegno ed in ogni caso la misura dell'eventuale apporto. Non vengono specificate le somme che verranno utilizzate per gli investimenti e le somme che verranno utilizzate per il pagamento dei creditori qualora i flussi aziendali non dovessero essere sufficienti. Vi è un'unica stima di *circa Euro 11,2 milioni*, somma che nella dichiarazione d'impegno sembra destinata sia al pagamento delle obbligazioni concordatarie sia al finanziamento degli investimenti e che invece, nel piano industriale è esclusivamente diretta

al finanziamento degli investimenti. Sul punto occorre evidenziare che nella relazione integrativa redatta dal dott. Ferraro invece (pag. 35) si afferma che *“risulta importante sottolineare che il piano aggiornato, prevede che i versamenti dei soci, pari a complessivi € 11mln, confluiranno in un apposita riserva del patrimonio netto (apporto in conto capitale) che andrà a costituire un vero e proprio cuscinetto per i creditori e non iscritto come debito a m/l”* mentre dal piano industriale si evince che tale apporto servirà per far fronte agli investimenti previsti. È evidente che non vi è chiarezza sull'effettivo utilizzo di questa finanza esterna atteso che non si specifica se l'apporto dei soci è limitato agli investimenti previsti o se vi si potrà attingere per far fronte agli obblighi concordatari. Inoltre, non risultano indicate le scadenze temporali degli investimenti di che trattasi, né la misura degli stessi in relazione allo specifico settore d'intervento (non vengono specificate le somme che verranno apportate e per quali investimenti), né tantomeno viene in dettaglio illustrato come i medesimi investimenti possano incidere positivamente sui flussi di cassa. Non viene precisato in che termini Ospedali riuniti s.r.l. garantirà l'impegno assunto dalla controllata Phoenix s.r.l. nei confronti della società partecipata Alimentitaliani s.r.l. . Nella dichiarazione a supporto degli impegni assunti non viene allegata alcuna documentazione attestante la disponibilità delle somme destinate a garantire gli impegni assunti da la misura dell'eventuale apporto né il professionista attestatore chiarisce i termini dell'impegno e su quale documentazione contabile si basi la serietà dello stesso;

ritenuto

che la dichiarazione d'impegno per come formulata non consente ai creditori di esprimere un voto consapevole ed informato in quanto non consente ai creditori medesimi di valutare la serietà dell'impegno e la fattibilità dell'apporto, ragion per cui a nulla rileva che i creditori possano avvalersi dell'art. 186 l.fall. ;

che la descrizione del finanziamento e l'analisi del suo impatto sulla manovra di risanamento, è funzionale a rendere una migliore informativa ai creditori che devono votare la proposta e che pertanto devono essere messi nelle migliori condizioni possibili sotto il profilo informativo, al fine di prestare un consapevole consenso;

che nel caso di specie l'assunzione dell'impegno del finanziatore e il suo conseguente adempimento sono cruciali per la realizzazione del piano;

che lo stesso attestatore nell'attestare la fattibilità del piano e la convenienza del piano rispetto alla prospettiva liquidatoria espressamente afferma che la finanza esterna costituisce *“... sicuramente una maggiore garanzia per i creditori, laddove si ipotizzi un fisiologico e temporaneo stallo dei flussi* (pag 35 relazione integrativa). Tuttavia, l'unica fonte di finanziamento esterno è costituita dagli obblighi assunti con la predetta dichiarazione d'impegno le cui criticità sono state precedentemente illustrate;

che per come evidenziato dal Pubblico Ministero sussiste conflitto di interesse tra il soggetto garante ed il soggetto garantito, non solo evidenziata dalla coincidenza della persona fisica dell'amministratore unico, ma anche in considerazione della composizione della compagine societaria. Difatti, la Alimentitaliani s.r.l. è partecipata al 95% da "Fattorie Greco S.r.l." ed al 5% dalla "Phoenix Srl" Socio al 33% delle "Fattorie Greco S.r.l." è proprio Saverio Greco, il predetto amministratore unico della Alimentitaliani s.r.l. Ed infatti la società Phoenix s.r.l. è partecipata al 100% dalla principale società che dovrebbe garantire il pagamento del debito, ovvero la Igreco Ospedali Riuniti s.r.l., di cui soci sono Greco Ernesto e Manfredi Rita. Ebbene, la legge non vieta la prestazione di garanzia ad opera di una prima società per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, *“quando tutti i soci di una società, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo*

unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima società per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento della società garantita si riverbera necessariamente a vantaggio della garante" (Cass. civ. sez. I, sent. N. 24547 del 01.12.2016);

che le argomentazioni di parte debitrice non valgono a superare i rilievi sollevati dalla procura in ordine al conflitto di interessi;

ritenuto

che nel caso di specie difettano i presupposti della coincidenza dell'oggetto sociale e l'unitarietà del progetto imprenditoriale perseguito tra la Garante IGreco Ospedali Riuniti s.r.l. che ha per oggetto sociale la gestione di strutture sanitarie e la Garantita Alimentitaliani, la cui attività prevalente attiene al settore dell'alimentazione;

rilevato

che "il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" (Cass. SS.UU., n. 1521/2013 e, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 495/2015);

che la valutazione demandata al tribunale non è di "secondo grado", cioè limitata all'esame della motivazione dell'attestazione (Cass. SS.UU. n. 1521/2013) e, pertanto, l'inidoneità dell'attestazione ad informare adeguatamente i creditori può costituire autonoma causa di inammissibilità (Cass. N. 495/2015);

che una relazione che esamini le possibili variabili in modo superficiale e risulti a tratti incongrua e fondata su assunti non suscettibili di riscontro obiettivo giustifica di per sé la declaratoria di inammissibilità del ricorso (Trib. Milano 12.6.2014);

che altresì nel giudizio di fattibilità il professionista dovrebbe compiere una valutazione sorretta da un'adeguata motivazione, senza impiego di formule di stile, esprimendo con argomentazioni logiche e coerenti come si sia pervenuti al risultato rappresentato (cfr. ad es. Trib. Benevento, 23 aprile 2013; Trib. Mantova, 28 maggio 2012). La limitazione del sindacato del giudice al solo profilo della fattibilità giuridica del piano e la devoluzione ai creditori del giudizio circa la sua fattibilità economica presuppongono e richiedono la sussistenza di una idonea attestazione di realizzabilità del piano, che si risolve in una formulazione di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni, non potendo egli limitarsi a recepire acriticamente i dati contabili dell'imprenditore ma dovendo effettuare una dinamica approfondita delle conclusioni valutative espresse nel piano (così Trib. Savona 25 novembre 2015);

che conseguentemente il tribunale ha pieno titolo per sindacare la correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dall'attestatore a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano e la coerenza complessiva delle conclusioni. (Trib. Torino 20 maggio 2014) giacché il giudizio in ordine alla inidoneità della relazione resa dal professionista attestatore ai sensi dell' **articolo 161, comma 3, L.F.** rientra nell'ambito del sindacato del tribunale ed è di per sé sufficiente a fondare la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo (Cass. n. 21901/2013). Il controllo del giudice in ordine alla fattibilità del piano non è infatti di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e

congruità logica della motivazione offerta dal professionista anche sotto il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il giudizio espresso; il giudice può, infatti, discostarsi dal giudizio espresso dal professionista, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario. (Cass. SS.UU. n. 1521/2013);

che, l'attestazione prodotta dalla debitrice, pur formalmente contenente le dichiarazioni richieste dalla legge, non appare in linea con i "Principi di attestazione dei piani di risanamento" approvati dal C.N.D.C.E.C. in data 3 settembre 2014 che prescrivono, al capitolo 6, par. 6.6, di non limitare l'attività di verifica alla correttezza e ragionevolezza delle ipotesi, delle previsioni (forcasts) e delle proiezioni (projections) poste alla base del piano, ma di condurre appropriate analisi di sensitività (c.d. what if analysis) ed in particolare:

- valutare la sensitività dei risultati indicati nel piano economico ed in quello finanziario, al verificarsi di scenari cosiddetti "maggiormente conservativi" (rectius: meno ottimistici);
- compiere un adeguato numero di stress-test per poter offrire ai creditori un'adeguata informazione sui valori limite, oltre i quali una variazione delle grandezze di maggior rilevanza renderebbe il piano non più attuabile;
- stimare l'impatto del peggioramento di alcune condizioni insite nel piano in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto degli impegni assunti con la proposta concordataria, valutando se ed in che misura l'eventuale slittamento temporale rischi di rendere vulnerabile la tenuta del piano;
- che i citati "Principi di attestazione dei piani di risanamento", pur non assurgendo al rango di fonte di diritto, costituiscono certamente un parametro rilevante per valutare la conformità della relazione dell'attestatore agli standard di diligenza, prudenza e perizia qualificate - in altre parole alla professionalità esigibile nel caso concreto in relazione all'affidamento - di rilevanza pubblica - che il ceto creditorio legittimamente ripone nelle risultanze dell'attestazione;

che non appare conforme alla funzione centrale assegnata alla relazione del professionista dall'*art. 161 c. 3 l.f.* il semplice richiamo, da parte dell'attestatore, di accadimenti futuri che condizionino la fattibilità del piano, quando al contrario nell'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda, come condizione per la riuscita del piano, l'avverarsi di eventi futuri ed incerti, questi dovranno essere compiutamente valutati dall'asseveratore, il quale dovrà esprimere un giudizio di verosimiglianza in ordine al fatto che quegli eventi possono in futuro realmente realizzarsi (cfr. Trib. Roma 16.12.2015 e 25.7.12). Supera infatti il vaglio di ammissibilità *ex artt.* 162-163 *l.f.* la relazione del professionista in cui la fattibilità del piano si attestata in modo ragionato e convincente tenendo in debito conto tutti gli elementi di potenziale aleatorietà legati alla liquidazione del patrimonio, conducendo anche una serie di simulazioni alternative (cfr. Trib. Firenze 8.1.2016);

che nel caso di specie tale articolata e motivata valutazione manca del tutto, come manca del tutto l'analisi degli scenari alternativi e della loro rispettiva probabilità di manifestazione;

che con riferimento alla c.d. "alea" nelle conclusioni alla relazione allegata al piano, depositato in data 27.07.2017, l'attestatore, a pag. 158, dichiara che *"ad ogni buon conto, la soluzione concordataria prospettata consente di formulare un giudizio prognostico fondamentalmente positivo in ordine alla fattibilità economica del piano, pur al cospetto di alcune criticità derivanti dall'obiettivo complessità della situazione e dall'ineliminabile alea che caratterizza gli sviluppi futuri dell'attività di cui si tratta;*

che nella relazione integrativa depositata in data 26.10.2017, invece, nelle conclusioni, non si dà più atto delle suddette criticità (enunciate nella relazione precedente ma non specificate) e l'attestatore dichiara *"che ad ogni buon conto, la soluzione concordataria prospettata consente di formulare un giudizio prognostico fondamentalmente positivo in ordine alla fattibilità economica del piano, pur in presenza della ineliminabile alea che caratterizza gli sviluppi futuri dell'attività di cui si tratta";*

che le criticità quindi non vengono né chiarite né specificate né si da atto dei motivi dell'eventuale superamento delle stesse nella relazione integrativa;

che nel caso di specie non si specificano in modo analitico le possibili implicazioni negative che possono scaturire dal piano. In particolare non si analizza l'alea insita nell'azione intrapresa dalla curatela fallimentare del Gruppo Novelli spa ed avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia/nullità/annullabilità della cessione di azienda effettuata in data 22.12.2016 dal Gruppo Novelli s.p.a. nei confronti di Alimentitaliani s.r.l. che, a parere di questo Collegio, ha un ruolo determinante sulla fattibilità del piano atteso che la inefficacia della cessione determinerebbe la drastica interruzione dell'attività d'impresa con tutte le conseguenze in termini negativi per i creditori. Nel piano si fa solo un cenno alle suddette azioni, senza spiegare come s'intende far fronte alle stesse, né si spiega la presunta infondatezza della suddetta azione che, come già detto, avrebbe conseguenze importanti nell'ambito del concordato;

che la giurisprudenza di merito ha espressamente previsto che l'attestatore debba adeguatamente considerare i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili (Tribunale Firenze, 9.2.2012; Tribunale Mantova, 28.5.2012),

che per una corretta informazione al ceto creditorio la società ricorrente avrebbe dovuto chiarire in che modo intende far fronte alla suddetta azione e non limitarsi a manifestare l'intenzione di presentare un concordato fallimentare presso il tribunale di Terni subordinato all'approvazione del presente concordato;

che l'esito del suddetto giudizio incide in maniera significativa sulla fattibilità giuridica del piano in quanto l'accoglimento della domanda di nullità/annullabilità e inefficacia della cessione determinerebbe una drastica interruzione dell'attività imprenditoriale.

che l'attestatore non prende in considerazione in alcun modo il suddetto giudizio;

che nel caso di specie, trattandosi (in tesi) di concordato con continuità aziendale, è necessario che il professionista attesti (e, s'intende, motivi adeguatamente) anche, ai sensi dell' **art. 186-bis, c. 2 lett. c)**, l.f. "che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori". Orbene, nella relazione integrativa l'attestatore afferma *"che in caso di liquidazione a mezzo fallimento, si dovrebbe necessariamente praticare la strada di una vendita atomistica (l'unica ipotesi percorribile dato l'alto grado di turnover dei fornitori presente nel mercato della grande distribuzione, che non elargisce alcuno "sconto" temporale: sono da valutare anche le conseguenze economiche derivanti dall'inadempimento relative agli ordini ed ai contratti in essere, penali, richieste di risarcimento danni, ecc) e ciò potrebbe comportere il sacrificio della perdita dei cash flow conseguibili nelle more della fase liquidatoria che si potrebbe protrarre per 5-7 anni. In tal caso quindi nella soluzione (estremamente rischiosa) di liquidazione fallimentare atomistica, i creditori verrebbero soddisfatti in misura sicuramente inferiore rispetto all'ipotesi concordataria (da tale valore in realtà, andrebbero altresì detratti gli eventuali ulteriori costi in prededuzione – precisando che al Commissario giudiziale si sostituirebbe il curatore fallimentare- relativi alle spese ed onorari sopportati dalla procedura fallimentare, i quali potrebbero incidere di parecchio, dato il valore importante del passivo e dell'attivo della società in questione, oltre a perizie di valore e spese di cancellazione, a carico della procedura fallimentare, ed alle spese di pubblicità relative alle eventuali vendite all'asta. I creditori quindi ne risentirebbero, in maniera massiva, sicuramente in termini quantitativi, ma, probabilmente, anche in termini di tempistica di ritorno del credito vantato"*;

ritenuto

che una simile generica dichiarazione, senza nessuna analisi, nemmeno per sommi capi, dei possibili risultati dell'alternativo scenario fallimentare con esercizio provvisorio deve ritenersi del tutto priva di pregio e completamente inidonea a consentire l'esercizio informato del diritto di voto da parte dei creditori;

che *"al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista ... deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve,*

quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, eccetera) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, **richiedendo apposite stime** (senza che ciò non lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili, in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circolarizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con criterio di prudenza ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori. In particolare la giurisprudenza ha affermato che "... la motivazione del giudizio di fattibilità deve essere adeguata, completa e coerente con la motivazione. Il professionista attestatore dovrà specificare quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati messi a sua disposizione, quali verifiche abbia compiuto in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei debiti e a fondamento della valutazione di esigibilità dei crediti, nonché quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto. Con specifico riferimento ai crediti, dovrà indicare i criteri di valutazione degli stessi e le ragioni che inducano a non svalutarli, dovrà verificare se siano stati emessi dei protesti nei confronti delle società creditrici, quali siano le date di anzianità dei crediti, le condizioni finanziarie patrimoniali, se i creditori siano soggetti in difficoltà o in procedura concorsuale, se vi siano stati tentativi di recupero e se i crediti siano contestati. Con riferimento alle proposte pervenute, l'attestatore dovrà accertare la genuinità, veridicità e la serietà di un'eventuale proposta irrevocabile d'acquisto di un cespite aziendale contenuta nel piano di cui all'art. 160 l. f. Riferendo inoltre quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto".³¹ In altra occasione³² si è poi precisato che "...l'attestazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, legge fallimentare, deve offrire garanzia ai creditori, come al giudice, sull'esito positivo delle analisi compiute dal debitore rispetto ai dati aziendali e sulla conseguente verosimile certezza che quanto previsto nel piano possa effettivamente realizzarsi nei modi e tempi proposti. Un'attestazione che esprima valutazioni sulla fattibilità di mera "possibilità" o anche "probabilità" è priva dei requisiti prescritti per legge e deve quindi condurre all'inammissibilità della proposta concordataria, ove il professionista incaricato non provveda a rivederla nel termine all'uopo assegnabile dal tribunale (Cfr. Tribunale Monza 22 gennaio 2013; Tribunale Firenze 7 gennaio 2013). Ed ancora "... il professionista che attesta il piano di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo invece desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono. Nell'ambito di questa indagine rientra l'accertamento che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili in quanto relativi a debitori solvibili. (Trib. Mantova 2012);

che le verifiche effettuate dall'attestatore non sono supportate da relazioni tecniche effettuate da professionisti specializzati nel settore (per es. manca una perizia di stima dei beni immobili; manca una dettagliata valutazione dei crediti; manca una puntuale verifica dello stato patrimoniale);

a tal proposito si rileva che con riferimento ai controlli effettuati dall'attestatore a pag. 39 si legge "in definitiva sulla base dei controlli e delle informazioni sopra descritte, fornitemi in buona fede dalla Società, anche in base alle mie richieste; atteso che lo stato patrimoniale indicato nel piano di concordato preventivo corrisponde alle scritture contabili, lo stato patrimoniale redatto dalla società 8 e modificato in relazione ai risultati emersi dai miei controlli) offre una ragionevole rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria ed è coerente con il conto economico esaminato, ma non verificato". Per quanto

concerne invece la verifica dei crediti la medesima, non è stata affatto effettuata analiticamente tant'è che si da atto nella stessa relazione che "tramite Alimentitaliani lo scrivente ha richiesto ad un campione di clienti l'importo dei crediti (pag. 61, rel. Ex art. 186 bis depositata in data 27.07.2017);

che nella concreta fattispecie le sopra ricordate carenze della relazione di attestazione la rendono in concreto inidonea a costituire il fondamento per l'esercizio consapevole ed informato del diritto di voto da parte dei creditori chiamati ad esercitarlo, non potendo all'uopo sopperire la eventuale successiva attività di indagine del commissario giudiziale, che non può certo sanare l'originaria carenza di una condizione per l'ammissione. Il potere dovere del commissario giudiziale di vagliare la relazione attestativa sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario non esime infatti il tribunale dal rilevare, già nel corso del procedimento destinato alla valutazione dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo ed anche d'ufficio, gli eventuali difetti di completezza della predetta relazione o degli altri documenti presentati dal debitore, che siano tali da inficiare la plausibilità del giudizio prognostico con essa formulato sulla fattibilità del piano, al fine di consentire al debitore di porvi rimedio, se possibile, nel termine di cui all' **articolo 162, comma 1, legge fallimentare** o, in mancanza, di definire il procedimento con la dichiarazione di inammissibilità della proposta (App. Napoli 08 ottobre 2012);

che le omissioni riscontrate costituiscono una grave carenza della relazione di attestazione, che ne inficia completamente il valore rendendola inservibile ai fini dell'ammissione, per carenza di un requisito essenziale giacché, con le parole della Cassazione, presupposto della fattibilità del piano è la "sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori in un tempo ragionevole (causa in astratto);

che la domanda in esame è inammissibile, atteso che il piano proposto è privo del requisito di fattibilità anzitutto sotto il profilo della durata del concordato prospettato.

che non sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo la previsione dell'art. 160 lett. C l.f. e che il trattamento stabilito per le classi altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

valutato pertanto che non sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F.;

rilevato che pende procedimento per la dichiarazione di fallimento;

che i ricorrenti vantano un credito complessivo pari, rispettivamente, ad Euro 1.665.263,97 come indicato in ricorso e documenti allegati;

che nelle proprie difese la Società non ha contestato né la legittimazione né la qualità di creditori degli istanti, né tantomeno l'ammontare dei crediti;

che la società debitrice versa in stato di insolvenza, come risulta dalle circostanze esposte nel ricorso per la dichiarazione di fallimento e dai dati desumibili dai documenti allegati (impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, rilevante esposizione debitoria), nonché dalle dichiarazioni rese dalla stessa debitrice nel proprio ricorso **ex art. 161 c. 6 l.f.** e dai documenti a questo allegati e successivamente prodotti, atteso anche che la Società non ha mai contestato la sussistenza dello stato di decozione;

che con riferimento ai rilievi effettuati dalla procura sulla qualifica di impresa agricola si evidenzia "*che nessun rilievo ha il dato formale puro e semplice della attuale insussistenza dell'iscrizione come imprenditore individuale nel Registro delle imprese, giacché la qualità imprenditoriale si assume con l'esercizio effettuale di un'attività di impresa, e la relativa sussistenza può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni (art. 2727, 2729 c.c.), come nel caso di qualunque quaestio facti il cui*

accertamento è rimesso al solo apprezzamento del giudice di merito e resta insindacabile in sede di legittimità. L'allegazione della natura agricola di una attività imprenditoriale non integra un'eccezione in senso stretto, cosicché al giudice competono proprio e pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado di appello, giustificati da interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 16614/2016 Cass. n. 2323/1997 e Cass. 24310/2011). L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio;

che nel caso che ci occupa appare acclarato che la società debitrice non svolge attività agricola; che dalle visure aggiornate depositate da Alimentitaliani s.r.l. emerge chiaramente che la società risulta iscritta nel registro ordinario e che pertanto possiede i requisiti di fallibilità;

che le circostanze di fatto e gli accadimenti sopra narrati in parte motiva mostrano come la debitrice non è in grado di far fronte ai relevantissimi debiti;

ritenuto

che le indicate circostanze comportino senz'altro l'apertura del fallimento, con tutti provvedimenti da esso derivanti secondo legge;

che come statuito dalla S.C. con sentenza n. 9730/2014 il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda. In tale contesto, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento;

che altresì "il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura" (Cass. 7 maggio 2010 n. 11113; nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta);

che i suddetti principi appaiono tanto più calzanti nel caso di specie, laddove questo Tribunale con decreto del 27.09.2017 ha rappresentato al debitore le numerose criticità del piano originariamente presentato, ed ha concesso termine *ex art. 162 c. 1 l.f.* per l'integrazione del piano e della proposta prefigurando chiaramente, in parte motiva, il possibile esito fallimentare;

che in particolare, essendo pendente istanza di fallimento già al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo (che all'evidenza ha costituito per la debitrice un - pur legittimo - strumento di difesa processuale volto a scongiurare la declaratoria di fallimento), sin dal momento del deposito del ricorso la debitrice aveva - o avrebbe dovuto avere - ben presente la concreta possibilità che il procedimento sfociasse in una pronuncia *ex artt. 162 c. 2 e 17 l.f.*;

che le rilevanti implicazioni occupazionali della presente procedura rendono opportuna la prosecuzione dell'attività di impresa ai sensi dell' **articolo 104 l.f.**;

P.Q.M.

visti ed applicati gli **artt. 1, 5, 6, 9, 16, 17, 28 co. 2, 101 c. 1, 104, 162 c. 2 e 146 R.D. n. 267 del 1942 (L.F.)**

DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo depositata dalla ALIMENTI ITALIANI s.r.l., ed il conseguente fallimento di ALIMENTI ITALIANI s.r.l.,

nomina

giudice delegato la dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco e i curatori Prof. Avv. Giorgio Meo, con studio in Roma, via Bertolini, 26 B, c.a.p. 00197 dott. Fernando Caldiero, con studio in via Francesco Pirrino, 37 87022 Cetraro;

ordina

al legale rappresentante della fallita di depositare, entro **tre** giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie non allegate al ricorso, unitamente all'elenco dei creditori;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile **ex art. 87 L.F.**;

stabilisce

la data del 18.04.2018 ore 09:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai **terzi** che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza di cui sopra per la presentazione al Curatore delle loro domande d'insinuazione, **ex art. 92 L.F.**;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell' **art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002**, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

autorizza

la continuazione temporanea dell'attività dell'impresa fallita **ex art. 104 L.F.** sino alla data del 22.12.2018, salvo proroghe o deroghe, assegnando al curatore i poteri di gestione ordinaria e con il rispetto delle disposizioni previste nei **commi terzo, quarto, quinto e sesto del citato art. 104 L.F.**;

dispone a tal fine:

- che la contabilità della gestione provvisoria sia tenuta distinta da quella della procedura, eventualmente avvalendosi del sistema amministrativo-contabile già esistente presso la Società fallita;
- che il curatore sia autorizzato ad effettuare senza autorizzazione specifica né mandato del giudice i pagamenti relativi alla gestione provvisoria, ed in ogni caso, senza limiti di importo, il pagamento mensile degli stipendi dei dipendenti, salvo rendiconto;
- che il curatore sia autorizzato a disporre senza autorizzazione specifica né mandato del giudice i pagamenti relativi a tributi periodici da versare a mezzo F24 (iva, ritenute, contributi, etc.), senza limite di importo;
- che il curatore sia autorizzato - ove non possano provvedervi le strutture interne della Società - a delegare, sotto la propria responsabilità, la generazione dei modelli F24 telematici ed il relativo addebito tramite il sistema di remote banking ad uno o più intermediari abilitati di cui **all'art. 3 c.3 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322**, limitatamente alla durata dell'esercizio provvisorio (comprese eventuali proroghe);

- che il curatore depositi in cancelleria un rendiconto semestrale della gestione ed invita il medesimo ad informare in ogni caso gli organi della procedura di circostanze sopravvenute che possano influire sulla continuazione dell'esercizio provvisorio;

dispone infine

che la Cancelleria esegua senza indugio - e comunque entro il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza mediante deposito - le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite dall' *art. 17 L.F.*, nonché provveda alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) "per estratto" al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei **terzi**.

Così deciso nella camera di consiglio Castrovillari 15.12.2017

Il Presidente

Dott. Vincenzo Di Pedè



Il Giudice est.
dott.ssa Elvira Antonella Cordasco



depositato in cancelleria

da ~~_____~~
22 DIC. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Rocco Pogliaminuto

